

*Direzione Contrattazione 2- U.O. Sanità*

ARPA Valle d'Aosta  
Direzione Generale  
[arpavda@cert.legalmail.it](mailto:arpavda@cert.legalmail.it)

*Risposta alle note prot. n. 1494 del 06/02/2024 (prot. Entrata Aran 1359 del 06/02/2024)*

**Oggetto: Quesito – Incarichi di funzione – Mansioni superiori - CCNL comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022.**

L'art. 28, comma 6, del CCNL del 7.4.1999 tutt'ora vigente in materia di mansioni superiori prevede che *“..Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni ....., fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall'indennità attribuita al profilo di riferimento.”.*

Pertanto, il dipendente in questione potrebbe - ove l'Azienda, in via discrezionale ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL in oggetto, lo ritenga necessario in funzione delle proprie esigenze organizzative - mantenere l'incarico professionale e la relativa indennità di funzione dell'area degli assistenti solo qualora le relative attività non siano già incluse nelle mansioni superiori assegnate e quindi nelle funzioni corrispondenti al profilo dell'area superiore. Si ricorda infatti che:

- ex art. 29, comma 2 del CCNL in oggetto i contenuti degli incarichi di funzione professionale, ad esclusione di quello di base, “ sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative competenze professionali rispetto a quelle proprie del profilo posseduto.”;
- non è consentita l'attribuzione di più incarichi contemporaneamente (rif. art. 24, comma 5).

Distinti saluti.

**Il Dirigente**  
Dott. Marco Rizzato  
(F.to digitalmente)

DSC